

# ***Il Procedimento Disciplinare***

***Assistente Sociale  
Dott.ssa Monica Frezzotti***

***Consiglio Territoriale di Disciplina  
Ordine Assistenti Sociali  
Regione Marche***

# ***I presupposti normativi ...***



**Delibera CNOAS  
N.175 del 15/11/2013  
Regolamento per il funzioamento  
del Procedimento Disciplinare  
Locale**

**DPR 137/2012  
Riforma delle Professione  
e degli Ordinamenti**



# *...Regolamento procedimento disciplinare...*

## Art. 1- Principi generali

Il procedimento è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le AZIONI od OMISSIONI che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico.. a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione

# ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

## Art. 1

...deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del CONTRADDITTORIO e dei principi di cui alla L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

NB per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice di procedura civile.

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

### Art. 2 – Responsabilità disciplinare

...accertata dove siano PROVATE l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta, anche se omissiva;

...la responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per IMPRUDENZA NEGLIGENZA od IMPERIZIA...(\*\*\*)

NB: l'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare per fatti non riguardanti l'attività professionale, solo qualora (...) compromettano l'immagine e la dignità della categoria

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

Art.4 – Esercizio dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio Regionale dell'Ordine

Il Consiglio di Disciplina opera attraverso i Collegi di disciplina composti da tre consiglieri della medesima sezione e presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo...

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

Art.6 – Avvio del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso:

- d'ufficio dal Consiglio regionale di disciplina (...)
- dal Pubblico Ministero competente (in quanto rappresenta l'interesse pubblico leso)
- dagli interessati (tutti coloro che ritengono di aver subito danno dalla condotta di un iscritto)

NB In ogni caso in cui il Consiglio Regionale dell'Ordine ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti.

Ricevuta la notizia di PRESUNTO illecito disciplinare il Presidente del CDR assegna il procedimento al Collegio

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

Il Collegio può archiviare (Art. 8), su proposta motivata dal Presidente, nei seguenti casi:

- 1- i fatti palesemente non sussistono
- 2- le notizie pervenute sono manifestatamente infondate
- 3- i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'albo della Regione (trasmissione a chi compete)

NB: la segnalazione che perviene su richiesta del PM o dell'interessato, non può essere archiviata.

L'archiviazione viene deliberata dal Collegio, succintamente motivata e comunicata con raccomandata A/R ai segnalanti e all'iscritto segnalato.



## *...Regolamento procedimento disciplinare...*

### Art. 9- Tentativo di conciliazione

Se quanto segnalato ha caratteri di minore gravità, il Presidente entro 45 giorni può convocare le parti per un tentativo di conciliazione, dopo aver raccolto da entrambe le parti la volontà verbalizzata e sottoscritta di conciliazione.

Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale.

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

Art. 10 – Apertura del procedimento disciplinare

...viene deliberata dal Collegio

...deve essere motivata, contenere le indicazioni dei fatti contestati in violazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumono violate,

...deve contenere la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o esperto di fiducia,

...va indicato il nome del Consigliere di Disciplina che condurrà l'istruttoria (relatore per il Collegio) e i relativi termini della stessa (mesi 6 dall'apertura)

...la delibera va inviata a mezzo raccomandata A/R all'incolpato, al segnalante e al Consiglio dell'Ordine

## *...Regolamento procedimento disciplinare...*



Art. 11 e 12 (...)

La fase istruttoria viene espletata mediante:

l'acquisizione di ulteriori documenti e notizie utili (es. le controdeduzioni del segnalato, al quale va data comunicazione almeno 30 giorni prima della data dell'audizione),

l'audizione separata delle parti (art. 11) con convocazione nei tempi di legge: degli incontri vengono redatti i verbali e sottoscritti.

Conclusa l'istruttoria il Consigliere relatore riferisce i risultati al Collegio, indica i mezzi di prova ritenuti ammissibili e/o necessari.

Dopo aver sentito il relatore, il Collegio fissa la data dell'AUDIZIONE COLLEGIALE delle parti, che si svolgerà in  
**UDIENZA**

## ***...Regolamento procedimento disciplinare...***

Nel corso dell'UDIENZA (art.14) il Collegio ammette ulteriori mezzi di prova ed acquisisce elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

L'UDIENZA si tiene presso la sede dell'Ordine, non è pubblica, della stessa verrà redatto verbale (contenente quanto previsto dall' art. 15 del reg.). Le parti possono essere convocate separatamente o congiuntamente (a discrezione del collegio), L'incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o esperto di sua fiducia.

## *...Regolamento procedimento disciplinare...*

Al termine dell'UDIENZA (art. 16) il Collegio può:

- 1 – ritirarsi per decidere e deliberare
- 2- riaprire la fase istruttoria (predisponendo con ordinanza l'acquisizione di ulteriori elementi utili alla decisione. NB: l'ordinanza viene letta in udienza (...), qualora le disposizioni impartite non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio decide allo stato degli atti)
- 3- riservarsi di decidere successivamente (art.17 co 5) (...).

II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE va chiuso entro 18 mesi dall'apertura dello stesso.

## *...Regolamento procedimento disciplinare...*

Il Collegio delibera inserendo gli elementi sintetici di valutazione che motivano la DECISIONE,

La decisione viene pubblicata entro 30 gg dall'udienza annotata nell'Albo, contiene il tipo di sanzione e la durata (rimane annotata da un minimo di 30 gg ad un massimo di 5 anni, correlata alla gravità della sanzione inflitta).

# *...Regolamento procedimento disciplinare...*

## SANZIONI DISCIPLINARI:

- AMMONIZIONE
- CENSURA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO AD UN ANNO
- RADIAZIONE DALL'ALBO.

## **...CONCLUDENDO...**

La *ratio* della riforma del sistema disciplinare è stata quella di introdurre un principio di separazione tra gli Organi che svolgono le generali funzioni amministrative dell'Ordine e gli Organi esercitanti le funzioni disciplinari.

I Consiglieri dei CTD esercitano quindi una funzione pubblica, volta a tutelare l'interesse della comunità e di rimando della professione, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento del procedimento.